



COPIA
N. 22 di Reg. Delib.
N. di Prot.

COMUNE DI PORTOBUFFOLE' **Provincia di Treviso**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO

Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Componente relativa all'I.M.U.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI (2014), addì SEDICI (16) del mese di LUGLIO alle ore 20,00 nella sala del Fontego, previa convocazione con avvisi scritti in data 23/06/2014, prot. n. 3067 é stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

<i>COGNOME E NOME</i>		<i>PRES.</i>	<i>ASS.</i>
<i>SUSANA Andrea Sebastiano</i>	<i>Sindaco</i>	<i>1</i>	
<i>BENEDET Lorena</i>	<i>Consigliere comunale</i>	<i>2</i>	
<i>DE MARTIN Valter</i>	<i>Consigliere comunale</i>	<i>3</i>	
<i>RIZZOTTO Giovannimaria</i>	<i>Consigliere comunale</i>	<i>4</i>	
<i>PEZZUTTO Giulia</i>	<i>Consigliere comunale</i>	<i>5</i>	
<i>LESSI Simone</i>	<i>Consigliere comunale</i>	<i>6</i>	
<i>ROSALEN Andrea</i>	<i>Consigliere comunale</i>	<i>7</i>	
<i>PESCAROLLO Antonio</i>	<i>Consigliere comunale</i>	<i>8</i>	
<i>MORAS Danilo</i>	<i>Consigliere comunale</i>		<i>1</i>
<i>DE MARCHI Diego</i>	<i>Consigliere comunale</i>	<i>9</i>	
<i>Totale</i>		<i>9</i>	<i>1</i>

Partecipa alla seduta il sig. Fabio Olivi, Segretario del Comune.

Il Sig. SUSANA Andrea Sebastiano nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. SEI dell'ordine del giorno.

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Componente relativa all'I.M.U.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

ATTESO che il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che l'istituzione della IUC, lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.19 del 24/6/2013, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento IMU, regolarmente pubblicato sul portale del federalismo fiscale;

TENUTO CONTO della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di adottare il Regolamento IUC per la disciplina della componente IMU, revocando quindi contestualmente, dalla data di istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC", il previgente regolamento IMU;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- 690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- 692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza

locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l'articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02-05-2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

RICHIAMATI:

- la deliberazione della Giunta Comunale n° 17 del 3/3/2014 con la quale è stato nominato, ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n° 504/1992 espressamente richiamato dall'art. 9 comma 7 D.lgs. n° 23/2011, il Funzionario Responsabile della IUC nella persona della Responsabile dell'Area Amministrativa - Finanziaria, Rossit rag. Antonella;
- l'art. 42 comma 2 lett. f) del T.U.E.I. approvato con D.Lgs. n° 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- Il vigente regolamento di contabilità;
- Lo statuto comunale;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, dal Responsabile dell'Area Amministrativo- Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, pareri inseriti nell'originale del presente atto;

VISTO il parere reso in data 24/6/2014 dall'Organo di Revisione sulla proposta di Bilancio di Previsione 2014 e documenti allegati;

UDITO l'intervento dei Consiglieri Comunali:

Pescarollo: sottolinea ancora la necessità di abbassare il livello di tassazione soprattutto sulla casa per la quale si verifica una situazione paradossale per cui chi ha contratto un mutuo si vede ipotecato l'immobile dalla Banca che di fatto è proprietaria del bene senza pagare alcuna tassa;

De Marchi: riterrebbe opportuna l'esenzione del regime prima casa agli immobili concessi in comodato gratuito ai parenti in linea retta; inoltre ritiene iniquo che non sia prevista la restituzione di quanto corrisposto in più rispetto al dovuto se il cittadino abbia dichiarato un valore delle aree fabbricabili superiore a quello di riferimento fissato dal Comune che ad oggi ritiene oltretutto, più elevato rispetto a quelli di mercato; aggiunge che sarebbe opportuno estendere lo stesso regime di tassazione ai fabbricati di Cat C2 e C6 a tutti quelli della categoria C;

Si procede alla votazione della proposta di delibera per alzata di mano che consegue il seguente risultato:

Favorevoli 7 astenuti 2 (Pescarollo, De Marchi)

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegato "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) componente relativa all'I.M.U." che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) dare atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità indicate nelle note dd. 11.11.2013 e 28.02.2014 del MEF in materia di procedure di trasmissione delle delibere concernenti aliquote e tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali;
- 5) di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69;
- 6) di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà per quanto di competenza tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo.

Inoltre, con separata votazione, con voti NOVE FAVOREVOLI, espressi per alzata di mano dai NOVE consiglieri presenti e votanti,

- 7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000, data l'urgenza di dare esecuzione al provvedimento.

COMUNE DI PORTOBUFFOLE'

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)
Componente relativa all'I.M.U.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 16/07/2014

INDICE

ART. 1 – OGGETTO	pag. 3
ART. 2 – ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE	pag. 3
ART. 3 – DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DELLE AREE EDIFICABILI	pag. 3
ART. 4 – ALIQUOTE E DETRAZIONI	pag. 3
ART. 5 – DETRAZIONE MAGGIORATA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE	pag. 3
ART. 6 – FABBRICATI INAGIBILI E/O INABITABILI	pag. 4
ART. 7 – EREDITA’	pag. 6
ART. 8 – IMPORTI MINIMI	pag. 6
ART. 9 – MISURA DEGLI INTERESSI	pag. 6
ART.10 –COMPENSAZIONE	pag. 7
ART.11 – RATEIZZAZIONE	pag. 7
ART.12 – DICHIARAZIONE	pag. 7
ART.13 – REGOLAMENTI APPLICABILI	pag. 7
ART. 14 – RISCOSSIONE	pag. 8
ART.15 – NORME TRANSITORIE E FINALI	pag. 8

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997 e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa all'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni , dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative vigenti.
3. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Portobuffolè.

ART. 2 – ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai sensi dell'art. 13 comma 10 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e s.m.i., si considerano direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari:
 - a. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

ART. 3 – DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DELLE AREE EDIFICABILI

1. La base imponibile IMU delle aree edificabili è il valore venale in comune commercio.
2. Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n° 446/1997 potranno essere resi disponibili periodicamente i valori medi di riferimento a scopo meramente indicativo.
3. Tali valori non precludono l'ulteriore attività accertativa del Comune nel caso risulti un valore venale superiore.
4. In ogni caso, se viene dichiarato un valore superiore a quello previsto dal Comune, al contribuente non spetta alcun rimborso per l'eccedenza dell'imposta versata.

ART. 4 – ALIQUOTE e DETRAZIONI

1. Con la deliberazione annuale di determinazione delle aliquote e detrazioni è possibile individuare le casistiche alle quali applicare aliquote agevolate e/o detrazioni maggiorate.

ART. 5 - DETRAZIONE MAGGIORATA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. In applicazione della norma di cui all'art. 4, con la deliberazione annuale di determinazione delle aliquote è possibile prevedere una maggior detrazione, nel rispetto degli equilibri di bilancio, in relazione all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di altri diritti reali minori ed utilizzata come abitazione principale dai soggetti passivi in situazioni di disagio economico o sociale.

ART. 6 – FABBRICATI INAGIBILI E/O INABITABILI

1. Ai sensi dell'art. 13 comma 3 del d.l. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011, la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Per l'applicabilità della riduzione è necessario che sussistano congiuntamente l'inagibilità o l'inabitabilità e l'assenza di utilizzo dell'immobile. L'immobile non deve essere in nessun caso utilizzato, neanche per usi difformi rispetto alla destinazione propria e originaria dell'unità immobiliare
3. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o in un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro o risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia.
4. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si possono ritenere tali i fabbricati o le unità immobiliari in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose e persone con rischio di crollo.
 - b) Strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono fare presagire danni a cose o persone, con rischio di crollo parziale o totale.
 - c) Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
 - d) Edifici che per le loro caratteristiche estrinseche ed intrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc).
5. Non costituisce causa di inagibilità o inabitabilità il mero mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature, ecc).
6. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari distintamente accatastate la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
7. Non si applica la riduzione della base imponibile prevista dal presente articolo nei seguenti casi:
 - a) fabbricati in corso di costruzione accatastati in categoria F3: si tratta di un fabbricato nuovo o di parte di esso ancora in costruzione. Tale unità immobiliare è assoggettata all'imu come area edificabile.

b) fabbricati accatastati come collabenti : anche in questo caso l'unità immobiliare è assoggettata ad imu come area edificabile, sempreché sia possibile, in base alla normativa urbanistica-edilizia vigente, il recupero, la ristrutturazione o il risanamento conservativo degli stessi;

c) fabbricato oggetto di interventi edilizi : anche in questo caso l'unità immobiliare oggetto di utilizzazione edificatoria è assoggettata ad imu come area edificabile.

8. Norme procedurali. L'inagibilità o inabitabilità può essere:

- accertata dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione anche fotografica;

- dichiarata mediante una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. n° 445/2000 nella quale il contribuente dichiara che l'immobile è inagibile/inabitabile come risulta da perizia redatta da tecnico abilitato ed allegando idonea documentazione fotografica. Il Comune accerta la sussistenza dei requisiti e verifica la veridicità di tale dichiarazione.

9. A seguito dell'accertamento/dichiarazione d'inagibilità/inabitabilità conseguente alla sua richiesta, il contribuente dovrà rendere inaccessibili gli immobili sbarrando ingressi (porte e finestre) e segnalare con apposita cartellonistica il divieto di accesso e la situazione di pericolo derivante dall'immobile.

10. A seguito dell'accertamento/dichiarazione d'inagibilità/inabitabilità conseguente alla richiesta del contribuente gli immobili sopra descritti non possono essere utilizzati in alcun modo neanche da parte di terzi.

11. Per essere nuovamente utilizzabili, le unità immobiliari dichiarate o accertate inagibili/inabitabili ai fini della presente riduzione debbono ottenere un nuovo provvedimento di agibilità da parte del Tecnico Comunale, da rilasciarsi sulla base della normativa vigente al momento del nuovo provvedimento stesso.

12. La riduzione prevista ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta di perizia all'Ufficio Tecnico comunale, in caso di positivo accertamento della inagibilità/inabitabilità e del mancato utilizzo ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva di atto notorio viene presentata al Comune.

13. Il contribuente deve presentare apposita dichiarazione imu in caso di perdita dei requisiti per il riconoscimento della presente riduzione, per denunciare il venir meno delle condizioni per il riconoscimento dell'agevolazione stessa. La dichiarazione va presentata nei termini indicati nel successivo art. 12.

14. Gli immobili che usufruivano già della riduzione d'imposta in vigenza dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) avendo rispettato le formalità previste dal Regolamento Comunale e avendo

regolarmente presentato la denuncia i.c.i. possono continuare a beneficiare dell'agevolazione prevista dalla presente norma, semprechè siano ancora in possesso dei necessari requisiti.

ART. 7 – EREDITA'

1. Per gli immobili caduti in successione ereditaria il versamento dell'imposta può avvenire entro 1 anno dall'apertura della successione stessa.
2. In tale caso, è necessaria apposita comunicazione all'Ufficio Tributi.
3. L'erede deve dimostrare l'avvenuto tardivo versamento trasmettendo all'Ufficio Tributi copia delle ricevute di pagamento.

ART. 8 – IMPORTI MINIMI

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 168 della legge n° 296/2006 l'importo minimo fino alla concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti è € 2,00.
2. Tale limite non rappresenta una franchigia e deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario. Queste disposizioni non si applicano altresì nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli artt. 13, 16 e 17 del D.Lgs. n° 472/1997.
3. Non si fa luogo a rimborso qualora l'entità della somma pagata in più non sia superiore al limite minimo qui previsto.
4. Il limite minimo per l'emissione di atti impositivi, per l'iscrizione a ruolo e la riscossione è fissato in € 10,33 per le fattispecie impositive diverse dalle aree edificabili, in € 25,82 per le aree edificabili, in € 25,82 in caso di attività contenziosa a causa della probabile soccombenza desunta dall'analisi di sentenze sfavorevoli passate in giudicato e/o non ancora definitive oppure dall'interpretazione ministeriale e/o dottrinarie e/o dalla prassi amministrativa contraria all'orientamento dell'Ente impositore con conseguente fondata possibilità di condanna al rimborso delle spese processuali.

ART. 9 - MISURA DEGLI INTERESSI

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 165 della legge n° 296/2006 la misura annua degli interessi è pari allo 2,75%, corrispondente al tasso d'interesse moratorio stabilito per le somme dovute all'erario dal d.m. 27.06.2003.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal momento in cui sono divenuti esigibili.

3. Nella stessa misura sono dovuti gli interessi creditori sulle somme oggetto di rimborso, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento e maturazione giorno per giorno.

ART. 10- COMPENSAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 167 della legge n° 296/2006 il contribuente può compensare i propri crediti e debiti IMU di competenza del Comune, anche relativi ad annualità diverse, con altri importi relativi all'IMU, con riferimento sia alla stessa che ad annualità diverse.

2. A tal fine il contribuente deve presentare apposita istanza contenente la volontà di adempiere le proprie obbligazioni tributarie utilizzando il credito vantato. L'istanza deve contenere l'indicazione esatta ed analitica del credito e dell'importo che si intende utilizzare in compensazione. Il Funzionario responsabile del tributo provvede a emettere apposito provvedimento di compensazione e a notificarlo al contribuente.

3. Non è ammessa la compensazione con altri tributi comunali

ART. 11 – RATEIZZAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 9 comma 5 del D.Lgs. n° 23/2011, sulla base dei criteri di cui al D.Lgs. n° 218/1997, il pagamento delle somme dovute in base agli atti impositivi notificati può essere effettuato in forma rateale anche senza l'applicazione di maggiorazione d'interessi.

ART. 12 – DICHIARAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997, la dichiarazione IMU, nei casi in cui permane l'obbligo di presentazione sulla base del d.m. 30 ottobre 2012 pubblicato nella G.U. e s.m.i., deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento che ha fatto sorgere l'obbligo dichiarativo stesso.

2. In via transitoria, per le variazioni intervenute nel corso dell'anno 2012 resta valido il termine di presentazione fissato dalle norme statali.

Art. 13 – REGOLAMENTI APPLICABILI

1. Si applicano in quanto compatibili i seguenti regolamenti comunali:

- “Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 24/1/2000;
- “Regolamento delle entrate tributarie e patrimoniali” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 10/5/2007;

- Si intendono autonomamente richiamate ed applicate nuove disposizioni regolamentari rilevanti per l'imu che dovessero successivamente intervenire.

ART. 14 - RISCOSSIONE

1. Il versamento ordinario dell'imposta avviene in autotassazione secondo le modalità di legge.
2. La riscossione coattiva può essere gestita autonomamente dal Comune o affidata agli Agenti della riscossione o a soggetti terzi nei modi di legge.

ART. 15 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. Il presente regolamento si ritiene automaticamente adeguato alle modifiche normative che dovessero intervenire in materia.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2014.



COMUNE DI PORTOBUFFOLE'
Provincia di Treviso

6

PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Componente relativa all'I.M.U.

Parere tecnico: FAVOREVOLE

CONTRARIO perché _____

Data: 9/6/2014

Il Responsabile: Antonio Port

Imputazione: intervento n. _____ cap. n. _____
oggetto: _____
importo: _____

Parere contabile: FAVOREVOLE

CONTRARIO perché _____

Data: 9/6/2014

Il Responsabile: Antonio Port

Provvedimento:

Consiglio com.le n. 22 del 16/7/14 ore 20.00 assenti NORAS

altra decisione: _____

(B)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Andrea Sebastiano Susana

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Fabio Olivi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

 R.P.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, a decorrere dalla data odierna.

Portobuffolè, li 23 LUG. 2014.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to Claudio Chiara

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, DIVIENE ESECUTIVA il 2 AGO. 2014, dopo 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, co. 3, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.


Portobuffolè, li 23 LUG. 2014.

IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA

F.to Antonella Rossit

Per copia conforme alla deliberazione originale, estratta dal verbale delle adunanze del Consiglio comunale, redatto e tenuto nelle forme di legge.

Portobuffolè, li 23 LUG. 2014.



FUNZIONARIO INCARICATO

(Antonella Rossit)

